

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 maggio 2003, n. 3288

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(GU n. 126 del 3-6-2003)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, recante, tra l'altro, modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento che individua i criteri relativi agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 del 7 ottobre 2000, concernente l'approvazione del programma di interventi urgenti della regione Sardegna di cui all'art. 1, comma 2, e 8, comma 2 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
Vista la nota prot. n. GAB/2001/13356/BO5 del 28 novembre 2001, con la quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha chiesto l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
Vista la nota prot. n. DT/2002/D2274 del 19 aprile 2002 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Viste le note del comune di Porto Torres, in data, rispettivamente, 16 e 31 luglio, 29 e 30 agosto, 28 ottobre 2002 e 2 aprile 2003, con le quali viene richiesta l'adozione di provvedimenti straordinari ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di consentire l'accelerazione delle procedure di attuazione degli interventi urgenti ex art. 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, relativi al consolidamento contro l'erosione costiera del lungomare Balai a Porto Torres;
Vista la nota n. 3165 in data 11 aprile 2003, con la quale la regione Sardegna, al fine dell'adozione del provvedimento derogatorio di cui all'art. 5 della legge n. 225/1992, ha espresso la formale intesa ex art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, concernente la proroga dello stato di emergenza nel territorio della città di Messina in relazione all'attraversamento dei mezzi pesanti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dello stato di emergenza nel territorio della Regione siciliana nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, della bonifica e del risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché della tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle Isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 19 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Basilicata è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza socio-ambientale a causa dell'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attivita' di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2002, con il quale e' stata disposta la proroga, fino al 30 novembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Potenza colpito dall'evento sismico del 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Canello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;

Considerato che, per assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile connessi alla gestione delle numerose situazioni emergenziali in atto, risulta necessario adeguare l'articolazione dei turni del personale del Centro situazioni unificato del Dipartimento medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 289 del 10 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nella citta' di Milano a seguito degli ingenti danni causati alla sede della regione Lombardia dall'evento del 18 aprile 2002;

Vista l'ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 140 del 17 giugno 2002, recante "Disposizioni per l'attuazione degli interventi urgenti conseguenti all'evento che ha interessato il giorno 18 aprile 2002 la sede della regione Lombardia";

Vista la nota n. A1.2003.0018290 in data 17 aprile 2003, con la quale il presidente della regione Lombardia ha chiesto alcune modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3219 del 7 giugno 2002;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante "Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996";

Viste le ordinanze n. 1228/FPC del 28 ottobre 1987, n. 1252/FPC del 13 novembre 1987, n. 1261/FPC del 19 novembre 1987, n. 1265/FPC del 19 novembre 1987, n. 1412/FPC del 30 marzo 1988 e n. 1570/FPC del 4 ottobre 1988, rispettivamente pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica italiana n. 256 del 2 novembre 1987, n. 275 del 24 novembre 1987, n. 279 del 28 novembre 1987, n. 280 del 30 novembre 1987, n. 98 del 28 aprile 1988 e n. 247

del 20 ottobre 1988, con le quali l'amministrazione provinciale di Sondrio e' stata incaricata dell'attuazione di alcuni interventi urgenti in conseguenza dell'alluvione del luglio 1987; Ravvisato che occorre provvedere al recupero delle somme risultanti da economie conseguite al termine degli interventi disposti con le ordinanze sopra richiamate e che risultano complessivamente pari ad Euro 515.656,07;

Viste le note n. 8119 del 24 febbraio 2003 e n. 13941 del 2 aprile 2003, con le quali il presidente della provincia di Sondrio, tra l'altro, segnala le condizioni di particolare pericolo alla viabilita' lungo la strada provinciale n. 5 determinate dalle avversita' atmosferiche del mese di novembre 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, recante "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che, dal 13 ottobre 2000, hanno colpito il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna", n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il territorio della regione Calabria e nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto", n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto e n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile";

Viste le note rispettivamente n. 44774/2613 del 19 marzo 2003 e n. 61708/3502 in data 15 aprile 2003, con la quale la regione Liguria ha chiesto la proroga dei termini di consegna del modello "D" e allegato 1 previsti dalla direttiva del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 gennaio 2001, relativa all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale", cosi' come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancelli;

Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonche' altre misure urgenti di protezione civile", n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante "Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile", n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile" e n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, recante "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania" e l'art. 17, comma 7, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251 del 14 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 2002, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2003, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";

Vista la nota n. 647-03/SPC in data 6 marzo 2003 dell'ufficio territoriale del Governo di Avellino;

Visto l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3220 del 15 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 2002, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 26 luglio 2002, recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nella regione Umbria";

Vista la nota n. 101/CD in data 13 maggio 2003 del presidente della regione Umbria - Commissario delegato per l'emergenza idrica nella medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3286 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 16 maggio 2003, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile in relazione all'aggravamento dello stato di crisi nell'attività di smaltimento dei rifiuti da parte dei comuni sull'intero territorio della regione Campania";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle Isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli";

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile";

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle Isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile";

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, recante "Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria;

Viste le note n. 33/613/UR dell'8 marzo 2003 e n. 33/1010/UR del 12 maggio 2003 del

presidente della regione Marche;

Considerato che, in relazione alle esigenze derivanti dalle molteplici situazioni emergenziali in atto, anche tenuto conto delle attività sviluppate e da sviluppare ai sensi dell'art. 12, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile del 21 febbraio 2003, n. 3265, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere in via d'urgenza ogni iniziativa necessaria ad assicurare che le attività di volo degli elicotteri e degli aerei di proprietà del Dipartimento stesso abbiano luogo nelle condizioni di massima sicurezza ed efficienza operativa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2002, concernente la dichiarazione di "grande evento" della cerimonia di canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2002, n. 3201, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 103 del 4 maggio 2002, recante "Interventi urgenti conseguenti alla dichiarazione di "grande evento" della cerimonia di canonizzazione del Beato Padre Pio da Pietrelcina";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 30 settembre 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3250 dell'8 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002, recante "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonché procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di "grande evento" per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, così come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, così come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002;

Vista l'ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003, recante "Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato d'emergenza in ordine alla situazione socio-economica ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, recante "Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza socio-economica-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno";

Ritenuto che le singole esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il comune di Porto Torres, per l'esecuzione degli interventi di emergenza necessari per la messa in sicurezza del lungomare Balai a Porto Torres, può adottare, nei limiti di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 267/1998, interventi in deroga, nel rispetto dei principi generali dall'ordinamento giuridico alla legge regionale del 22 aprile 1987, n. 24, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 11, comma 3, lettere b) e c), e 12.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Centro situazioni unificato del Dipartimento della protezione civile, connessi alle situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, nonché per evitare soluzioni di continuità nell'esercizio delle competenze di detto Centro, al personale dipendente e riconosciuta, per l'attività prestata e da prestare nei turni notturni, festivi e festivi notturni svolti nell'anno 2003, e per la parte priva di copertura finanziaria del Fondo Unico di amministrazione, un compenso pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. All'onere valutato in 150.000,00 euro si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 3.

1. L'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3219 del 7 giugno 2002 è soppresso e così sostituito: "1. Il Presidente della regione Lombardia è nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella città di Milano a seguito dell'evento del 18 aprile 2002, che ha interessato la sede della regione Lombardia. A tal fine lo stesso Commissario delegato si avvale di un soggetto attuatore cui affidare specifici settori di intervento diretti al superamento della predetta situazione emergenziale. Con successivo provvedimento del Commissario delegato sarà determinato il compenso per il soggetto attuatore".

Art. 4.

1. La somma di Euro 515.656,07, risultante dalle economie complessivamente conseguite al termine dell'esecuzione degli interventi assentiti dalle ordinanze n. 1228/FPC del 28 ottobre 1987, n. 1252/FPC del 13 novembre 1987, n. 1261/FPC del 19 novembre 1987, n. 1412/FPC del 30 marzo 1988 e n. 1570/FPC del 4 ottobre 1988, è revocata.
2. Per l'attuazione degli interventi urgenti necessari alla eliminazione delle condizioni di pericolo alla viabilità lungo la strada provinciale n. 5 è assegnato alla provincia di Sondrio un contributo pari ad Euro 515.656,07, posto a carico dell'unità previsionale di base 13.2.1.3 del centro di responsabilità 13 "protezione civile" del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

1. Il termine di dodici mesi previsto al punto 2.4, lettera c), ultimo capoverso, della direttiva del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 30 gennaio 2001, concernente la presentazione del modello allegato D, può essere prorogato fino al 31 dicembre 2003; tale differimento è concesso dalla regione Liguria su richiesta motivata dei soggetti interessati.

Art. 6.

1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: "5. In favore del personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza di cui alla presente ordinanza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, effettivamente rese e documentate, nella misura massima di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale, aperta ai sensi dell'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003".
2. Le società private comunque interessate alle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, sono autorizzate, anche in deroga ai contratti collettivi di lavoro, a consentire al proprio personale direttamente impegnato nelle attività emergenziali, di effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

1. L'operatività del "Campo base" di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 in località "Fontenovella" del comune di Lauro, prorogata fino al 30 aprile 2003 dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 2003, è ulteriormente prorogata fino al 31 luglio 2003. Al relativo onere valutato in

130.000,00 euro si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 8.

1. Il comitato tecnico, istituito con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3230 del 18 luglio 2002, su richiesta del Commissario delegato, ed ai fini dell'approvazione dei progetti previsti dall'art. 4, comma 1, lettera c), della medesima ordinanza, esprime il proprio parere anche sui progetti delle opere incluse nel piano degli interventi, nonché sui relativi quadri finanziari e sulla rispondenza agli obiettivi dell'ordinanza stessa. Tale parere tiene luogo dei pareri tecnici previsti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, ivi incluso quello di cui all'art. 6 della predetta legge.

Art. 9.

1. Per le finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260/2002, le regioni interessate, relativamente all'acquisizione di sistemi tecnologici, informatici, di comunicazione e monitoraggio fisico del territorio ed inerenti alla realizzazione ed alla manutenzione dei centri funzionali regionali e delle relative reti di controllo fisico del territorio, nonché del piano radar nazionale, ai sensi delle leggi n. 267/1998 e n. 365/2000, sono autorizzate ad avvalersi delle deroghe previste dall'art. 8 dell'ordinanza sopra citata e dell'art. 12, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266/2003.

2. Al comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, le parole "per l'anno 2003" sono soppresse, e dopo le parole "800.000,00" è aggiunto il seguente periodo: "È fatto obbligo alle regioni destinatarie del contributo di stipulare i relativi contratti per la durata di dodici mesi entro il 2003".

3. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260, del 27 dicembre 2002, si applicano anche al dirigente responsabile della struttura regionale presso la quale gli uffici compartimentali sono stati trasferiti.

4. Per le maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse alle numerose situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale, e di cui in premessa l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253/2002 è prorogata di ulteriori dodici mesi.

Art. 10.

1. All'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2003, n. 3286, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Ai prefetti commissari delegati in considerazione dei maggiori compiti connessi alla attuazione della presente ordinanza, è corrisposto un compenso pari al 20% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennità onnicomprensiva, fino al 31 dicembre 2003, con oneri a carico del Fondo per la protezione civile".

Art. 11.

1. Il Dipartimento della protezione civile, in relazione all'ineludibile esigenza di fronteggiare adeguatamente le molteplici situazioni emergenziali in atto nel territorio nazionale di cui in premessa, sopravvenute rispetto alla data di stipulazione dei contratti di affidamento in essere, e concernenti la gestione operativa e logistica della componente aerea destinata al trasporto di persone e cose, è autorizzato, stante la ricorrenza di condizioni di somma urgenza, a prorogare gli affidamenti medesimi nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza, adeguandone la disciplina convenzionale; a tal fine il Dipartimento della protezione civile è, in particolare, autorizzato a sottoscrivere specifici atti negoziali che assicurino, tra l'altro, condizioni di massima sicurezza ed efficienza operativa di tale componente aerea, tenendo altresì conto delle necessità riferite agli ulteriori mezzi, la cui disponibilità può essere acquisita nell'ambito del programma di ammodernamento, secondo le previsioni dell'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 3265 del 21 febbraio 2003, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3281 del 18 aprile 2003, nonché dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3231 del 24 luglio 2002.

Art. 12.

1. Le somme occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza n. 3201 del 2002 sono accreditate sulla contabilità n. 1200 già intestata al prefetto di Roma presso la Tesoreria provinciale dello Stato Sezione di Roma - Banca d'Italia.

Art. 13.

1. Per il definitivo superamento della situazione emergenziale in atto sul territorio della regione Marche colpito dagli eventi sismici del settembre 1997, il Commissario delegato - Presidente della regione Marche e' autorizzato, con le modalita' di cui all'art. 4 della legge n. 61 del 1998, ad attuare tutti gli interventi necessari al ripristino degli immobili di proprieta' degli enti pubblici statali distrutti o danneggiati dal sisma, destinati ad abitazione principale, abituale e continuativa nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 14.

1. Gli articoli 5 e 8 e il comma 9 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3250 dell'8 novembre 2002, sono soppressi.
2. Le disposizioni di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003 si applicano anche per la situazione emergenziale in atto nel territorio della provincia di Palermo colpito dagli eventi sismici del 6 settembre 2002, di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3250/2002.

Art. 15.

1. L'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3283 del 18 aprile 2003 e' cosi' sostituito: "1. Agli oneri connessi alla attuazione della presente ordinanza, relativamente agli articoli 1, 2, 3 e 4, nel limite massimo dell'importo di 2 milioni di euro, e all'art. 7 nel limite massimo di 3 milioni di euro, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile. A tal fine e' autorizzata l'apertura di una contabilita' speciale intestata al comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, nella quale confluiranno le risorse finanziarie da destinare all'attuazione degli interventi di cui ai citati articoli 1, 2, 3, 4 e 7 della presente ordinanza".

Art. 16.

1. Le disposizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2003, n. 3270, nonche' al personale della struttura del sopra citato Commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2003
Il Presidente: Berlusconi